

Forfettari, CU incomplete

Certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d'imposta senza più l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno. Complicazioni anche da concordato e aliquota al 5%

Forfettari con certificazioni uniche solo "a metà": trasmesse dai sostituti d'imposta solo quelle con i dati previdenziali e l'esposizione dei contributi deducibili ma in ogni caso senza più l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno. Questo complicherà la gestione delle dichiarazioni 2025, già complicate dalla gestione del concordato preventivo biennale (per chi ha aderito nel 2024) e dalla verifica della corretta applicazione dell'aliquota ridotta del 5%.

Mandolesi a pag. 24

Gestione delle dichiarazioni 2025 più complessa per i contribuenti nel regime agevolato

Forfettari, Cu compilate a metà Presenti solo i dati previdenziali: mancano i compensi

DI GIULIANO MANDOLESI

Forfettari con certificazioni uniche solo "a metà": trasmesse dai sostituti d'imposta solo quelle con i dati previdenziali e l'esposizione dei contributi deducibili ma in ogni caso senza più l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.

Questo complicherà la gestione delle dichiarazioni 2025 per i contribuenti a forfait, rese ulteriormente complesse dalla gestione del concordato preventivo biennale (per chi ha aderito nel 2024) e dalla verifica della corretta applicazione dell'aliquota ridotta del 5%, in conseguenza della ferrea interpretazione dell'agenzia delle entrate che ha stabilito valida l'agevolazione solo per i forfettari "ab origine".

Secondo una ricognizione effettuata da *ItaliaOggi* soprattutto l'eliminazione delle certificazioni uniche è considerata a differenza di quanto previsto dal legislatore, una vera e propria complicazione fiscale per i forfettari ed i loro commercialisti ora costretti ad una mini contabilità per la rendicontazione delle fatture incassate in assenza dell'aiuto dei compensi indicati nelle CU dai sostituti d'imposta.

L'eliminazione parziale delle certificazioni uniche.

L'articolo 3 del dlgs 1/2024 ha messo mano all'articolo 4 del dpr 322/1998 (disposizione che disciplina gli obblighi di certificazione da parte dei sostituti di imposta) inserendo il comma 6-septies secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti vincolati ad operare ritenute alla fonte e che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario (ex art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014) sono esonerati dall'impegno di predisposizione, consegna al fornitore e trasmissione all'agenzia delle entrate, della certificazione unica per i compensi ad essi corrisposti.

L'esonero dalla predisposizione delle certificazioni uniche per i forfettari non è però totale resta infatti l'onere ai sostituti di certificare eventuali contributi previdenziali trattenuti e versati.

Caso comune è quello dei lavoratori dello spettacolo tenuti alla contribuzione ex-empuls con vincolo di trattenute direttamente dal compenso del forfettario, oltre al versamento della quota a carico

del datore di lavoro, importi che devono essere certificati anche per permettere al contribuente di dedurre la quota a suo carico dei contributi.

Questi soggetti quindi continueranno a ricevere le certificazioni uniche ma senza più dati esposti nella parte dei redditi e solo invece la sezione dei contributi previdenziali con valori esplicitati.

Per la redazione della dichiarazione dei redditi le attuali certificazioni trasmesse e che riguarderanno solo una ridotta platea di forfettari (rispetto alla scorsa annualità) serviranno non più per identificare parte o la totalità dei compensi percepiti ma solo per inquadrare e inserire in dichiarazione i contributi deducibili.

La verifica del 5% "ab origine".

Altro aspetto da monitorare con attenzione nelle dichiarazioni 2025 è il corretto utilizzo da parte dei forfettari dell'aliquota ri-



dotta al 5%.

Va infatti ricordato che l'agenzia delle entrate, in merito all'applicazione della citata aliquota agevolata disciplinata all'articolo 1 comma 65 della legge 190/2014, ha fornito una rigida interpretazione nell'interpello n.226/2024 affermando che solamente le partite iva che avviano una nuova attività in regime forfettario possono fruire dell'aliquota ridotta del 5% prevista in fase di start up escludendo coloro che sono invece "partiti" con altri regimi fiscali per poi transitare nel forfait.

— © Riproduzione riservata — ■